

Comune di Belgioioso

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER INTERVENTI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con Deliberazione

del Consiglio Comunale

n° -- del --/--/2025

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità - disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Belgioioso (d'ora in avanti, Comune) ed i soggetti (enti pubblici o di diritto pubblico, società pubbliche e/o private esercenti servizi di pubblica utilità, privati cittadini, associazioni, imprese, eccetera) che intendono procedere alla manomissione del suolo pubblico per finalità legate alla realizzazione, all'installazione, alla modifica, all'integrazione, alla manutenzione, al mantenimento e interventi simili di sotto servizi e impianti interrati (acquedotto, fognatura, tombinature, gas, telefono, impianti elettrici, impianti di ricarica auto elettriche, illuminazione pubblica ecc.) posti su strade e/o su proprietà comunali e/o su suolo privato di uso pubblico e loro pertinenze.
2. Il presente regolamento, inoltre, ha lo scopo di definire gli ambiti di responsabilità derivanti dai difetti presenti sul manto stradale a seguito degli interventi di manomissione di cui al paragrafo precedente.
3. Le imprese che effettuano manomissioni del suolo pubblico a seguito di contratti stipulati con il Comune e per lavori appaltati direttamente dal Comune stesso sono tenute ad applicare le disposizioni tecniche di cui al Titolo II del presente regolamento, con esclusione dell'obbligo di prestazione del deposito cauzionale e dell'assicurazione per RCT, di cui al successivo art. 11, in quanto già previste dal contratto d'appalto in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023.
4. Le prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano in tutti i casi di manomissione del suolo pubblico e/o di uso pubblico e si intendono coordinate e concordi con le disposizioni contenute:
 - negli altri regolamenti comunali per la gestione del suolo pubblico,
 - nel Codice della Strada e nel relativo regolamento di attuazione,
 - nelle ulteriori norme che, in genere, disciplinano la sicurezza stradale,
 - nella legislazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro con particolare riguardo alle disposizioni che disciplinano la realizzazione di cantieri di lavoro su strada,
 - nelle leggi e nella normativa tecnica, comunque applicabili, correlate alle attività oggetto del presente regolamento, con ciò intendendosi che, in caso di discordanza con altre disposizioni normative e regolamentari trova sempre applicazione la disposizione più restrittiva e/o più favorevole al Comune.
5. Il presente Regolamento prevale, secondo le norme vigenti, su accordi e/o convenzioni stipulati tra altri Enti, tra altri Enti e gestori di servizi e tra altri Enti e privati

Art. 2 – Tutela delle strade e del suolo pubblico

1. Poiché è compito del Comune tutelare lo stato di conservazione sia degli spazi pubblici che degli spazi privati di uso pubblico al fine di mantenerli in perfetto stato di efficienza e decoro ed a tutela della sicurezza della circolazione stradale (veicolare e pedonale) e della pubblica e privata incolumità, con il

presente regolamento vengono disciplinate le fasi autorizzative e lavorative relative:

- 1.1) alla posa in opera delle tubazioni e/o degli impianti, sia principali che secondari, di allacciamento delle utenze private per la fornitura di servizi;
 - 1.2) al posizionamento in quota di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali, e simili a qualsiasi uso adibiti;
 - 1.3) a qualsiasi altro intervento che determini manomissione del suolo pubblico.
2. La manomissione del suolo pubblico è soggetta ad apposita autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 380/2001. Trattandosi di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica e/o di uso pubblico, la suddetta autorizzazione deve essere formalmente rilasciata dal Comune e non può essere sostituita da Denuncia di Inizio Attività e/o da Segnalazione Certificata di Inizio Attività e/o da Comunicazione di Inizio Lavori.
 3. Chiunque esegua lavori nelle strade e nel suolo comunale senza preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune, fatte salve le eventuali e connesse responsabilità civili e penali e gli oneri legati agli eventuali connessi e necessari ripristini, è soggetto all'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi del vigente Codice della Strada e degli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia oltre alle sanzioni specificamente previste dal presente regolamento di cui al successivo art. 34.
 4. Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico e/o di uso pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere, nel luogo dei lavori, il relativo atto autorizzativo che è tenuto a presentare ed esibire ad ogni richiesta del personale incaricato della sorveglianza.

Art. 3. Piano annuale dei soggetti erogatori di pubblici servizi

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno i soggetti erogatori di pubblici servizi sono tenuti a consegnare all'Ufficio Urbanistica del Comune di Belgioioso, a mezzo PEC comune.belgioioso@pec.regione.lombardia.it, i programmi annuali degli interventi che verranno effettuati nel sottosuolo stradale di proprietà comunale, ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, per l'esame e la valutazione da parte dei competenti Uffici tecnici del Comune di Belgioioso.
2. Gli allacciamenti alle utenze non sono invece assoggettabili a programmi annuali.
3. Per consentire una corretta programmazione e coordinare i lavori previsti nei programmi di cui al precedente punto, ove e quando necessario, entro il mese di gennaio di ogni anno il Responsabile del Servizio Urbanistica indice una conferenza di servizi, invitando le aziende concessionarie.
4. I soggetti di cui all'art. 1, oltre al suddetto programma annuale dei lavori, dovranno presentare dei programmi operativi bimestrali con la precisa indicazione delle tempistiche degli interventi, comprensivi delle eventuali interferenze con la viabilità stradale, con le aree verdi e alberature presenti e con l'indicazione del periodo e degli orari di lavoro previsti e programmati.

Art. 4 - Contenuti, modalità e documentazione per la presentazione delle domande

1. I soggetti che, per qualsiasi ragione, intendano eseguire interventi che comportano la manomissione del suolo pubblico e/o delle aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a presentare al Comune apposita domanda scritta indirizzata al Comune di Belgioioso via PEC all'indirizzo comune.belgioioso@pec.regione.lombardia.it
2. La domanda di cui al comma precedente, in bollo salvo nei casi di esenzione espressamente previsti dalla legge, deve essere preferibilmente redatta in conformità alla modulistica predisposta dal Comune (**allegato.1**) o, in difetto, deve comunque contenere tutti i dati indicati nella suddetta modulistica.
3. La predisposizione, l'approvazione e gli eventuali successivi aggiornamenti della modulistica di cui al comma precedente sono di competenza del Responsabile del Servizio, ove individuato, che provvede con proprio atto di gestione nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, della legge e dell'ordinamento dell'Ente.
4. L'istanza di cui sopra deve essere corredata di tutti i dati e gli elaborati necessari a documentare in maniera inequivocabile lo stato di fatto ed a consentire una chiara lettura degli interventi di cui è prevista la realizzazione nonché dei provvedimenti abilitativi che, in base alle disposizioni della vigente legislazione nazionale e regionale in materia e dei vigenti regolamenti, si rendono necessari per l'esecuzione del previsto intervento. Essa, in particolare, dovrà contenere:
 - 4.1) le generalità complete del richiedente, compresi: codice fiscale, indirizzo della residenza, eventuale indirizzo di recapito se diverso dalla residenza, riferimento telefonico ed indirizzo di posta elettronica, ove disponibili;
 - 4.2) i dati identificativi del professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente quale Direttore dei Lavori, che dovrà controfirmare la domanda dichiarando l'accettazione dell'incarico, compresi: codice fiscale, residenza, eventuale indirizzo di recapito se diverso dalla residenza, riferimento telefonico di reperibilità h 24, indirizzo di posta elettronica;
 - 4.3) i dati identificativi dell'impresa che realizzerà l'intervento compresi: codice fiscale, partita IVA, indirizzo della sede, eventuale indirizzo di recapito se diverso dalla sede, riferimento telefonico di reperibilità h 24, indirizzo di posta elettronica. Nel caso i ripristini venissero affidati a più imprese diverse, i dati di cui sopra, unitamente alle relative competenze, andranno comunicati per ognuna delle imprese incaricate;
 - 4.4) l'ubicazione esatta dell'intervento da realizzare, completa di riferimenti catastali e toponomastici;
 - 4.5) gli estremi del titolo abilitativo edilizio che legittima e/o ha legittimato l'edificio che si intende allacciare ai pubblici servizi;
 - 4.6) l'indicazione delle finalità dell'intervento da realizzare;
 - 4.7) la data proposta di inizio lavori;
 - 4.8) la durata prevista dei lavori;
 - 4.9) la descrizione (relazione, cronoprogramma ed elaborati grafici) dell'intervento e/o dei lavori da

realizzare, con specificazione: della tipologia di sottoservizi sui quali si interviene (linea gas, acquedotto, fognatura, cavi telecomunicazione, elettricità od altro); l'indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto; l'ingombro massimo previsto per il cantiere di lavoro; l'indicazione degli ingombri massimi dei mezzi d'opera che si intendono utilizzare; il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo; i particolari costruttivi significativi; altre eventuali informazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento e alla definizione delle caratteristiche del lavoro; la necessità di eventuali limitazioni e/o sospensioni del traffico viario che richiedano, eventualmente, l'emissione di un'apposita ordinanza;

4.10) indicazione della tipologia di scavo ed eventuali dichiarazioni contenute al successivo art.16 del presente Regolamento;

4.11) a ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della cauzione come previsto dal successivo art. 11 del presente regolamento e successivi aggiornamenti;

4.1) la ricevuta attestante l'avvenuto versamento dei diritti di segreteria nella misura prevista dalle vigenti determinazioni comunali in materia.

4.13) la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

5. Il richiedente dovrà fornire, a proprie spese, il rilievo grafico e fotografico ante e post operam della zona interessata dalla manomissione sottoscritto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, operante nell'ambito delle proprie competenze professionali ed iscritto nel relativo albo di competenza.
6. Nei casi di particolare necessità, il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla istituzione di particolari regolamentazioni della viabilità mediante predisposizione di apposita ordinanza per la quale dovranno essere definite precisamente la data, i tempi e le modalità di esecuzione dell'intervento.
7. L'interessato può richiedere, in via preliminare alla domanda, indicazioni di massima sulla tipologia di ripristino delle pavimentazioni che il Comune ritenga di prescrivere per il tipo di intervento richiesto.

Art. 5 – Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il procedimento relativo all'autorizzazione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico è di competenza del Comune di Belgioioso che provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 2, comma 2, nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi di calendario dalla data di assegnazione del numero di protocollo del Comune alla domanda.
2. Il responsabile del procedimento provvede ad eseguire i controlli di correttezza della documentazione e di fattibilità dell'intervento richiesto, in relazione alle caratteristiche dell'intervento stesso dal punto di vista operativo ed in rapporto all'entità dell'opera.
3. Il termine di cui al precedente comma 1 può essere interrotto per una sola volta dal responsabile del procedimento esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del Comune o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 – comma 7 –

della legge n. 241/90 relativamente ai documenti che sono già nella disponibilità del Comune e/o direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, la richiesta di integrazioni documentali sospende i termini del procedimento che ricominciano a decorrere dalla data di avvenuta ed integrale ricezione della documentazione richiesta. In ogni caso è motivo di sospensione del procedimento amministrativo:

- 3.1) la mancata e/o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o della tipologia dell'intervento o dello sviluppo del tracciato;
 - 3.2) la mancata e/o incompleta presentazione della documentazione di cui al precedente art. 4, comma 4;
 - 3.3) il mancato versamento dei diritti di segreteria nella misura fissata dall'Amministrazione comunale.
4. Verificata l'inesistenza di cause ostative, anche a seguito dell'avvenuta integrale acquisizione della documentazione eventualmente richiesta e/o acquisita, ed accertato il corretto importo del deposito cauzionale di cui al successivo art. 11 del presente regolamento, il Responsabile del Servizio nell'ambito delle proprie competenze, rilascia l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico previa trasmissione, a cura del richiedente, del deposito cauzionale e dell'assicurazione RCT nelle forme e nei modi di cui al successivo art. 9 del presente regolamento.
 5. La mancata costituzione e/o la non corretta prestazione del deposito cauzionale e dell'assicurazione per RCT, nelle forme e nei modi indicati dal successivo art. 11 del presente regolamento, è motivo di impedimento alla conclusione del procedimento amministrativo ed al rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico.
 6. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, come indicato al precedente comma 1 del presente articolo; sull'istanza presentata trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 2 della legge n. 241/90.
 7. Il Comune, a mezzo del Responsabile del Servizio nell'ambito delle sue competenze, o del Comando di Polizia Locale può modificare in ogni momento le modalità di esecuzione e/o motivatamente revocare o sospendere l'autorizzazione di cui al precedente comma 4 in dipendenza di fatti sopravvenuti e comunque per esigenze di pubblico interesse.

Art. 6 – Lavori di grande importanza

Allorché i lavori impegnino vaste superfici del suolo pubblico oppure interessino aree di rilevante importanza ai fini della viabilità (maggiore o uguale a 200,00 mq), la domanda deve essere presentata almeno 45 giorni prima della data di inizio lavori delle opere e corredata dalla seguente documentazione:

- elaborati tecnici (planimetria, relazione tecnica e particolari costruttivi) riflettenti il complesso dei lavori stessi;
- cronoprogramma dei lavori;
- elaborato grafico con indicazione della disciplina della viabilità stradale;
- piano di manutenzione.

Art. 7 – Caratteristiche, efficacia temporale e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico è rilasciata a chi, persona fisica o giuridica, abbia titolo reale per richiederla ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ha una durata massima di 60 giorni a partire dalla data del rilascio.
2. Nel caso di interventi funzionali ad allacciare un immobile ai pubblici servizi, l'autorizzazione viene rilasciata solamente nel caso in cui l'immobile stesso sia legittimo e/o legittimato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. L'autorizzazione è revocabile dal Comune, con provvedimento motivato, ed è trasferibile ai successori ed aventi causa.
4. Il rilascio dell'autorizzazione non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
5. Nell'autorizzazione sono indicati il termine proposto per l'inizio lavori e la durata dell'intervento come indicati nell'istanza del richiedente e/o fissati nel corso del procedimento preordinato al rilascio dell'autorizzazione. L'inizio dei lavori deve comunque avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, con comunicazione all'ente, pena la decadenza dell'autorizzazione. I lavori devono essere definitivamente completati entro la scadenza dei 60 giorni totali a partire dal rilascio dell'autorizzazione. In casi particolari (quali posa di nuove condotte o sostituzione di quelle esistenti), il Comune potrà motivatamente prevedere, in relazione alla complessità dell'intervento, una durata maggiore del termine per l'ultimazione dei lavori che, in ogni caso, non potrà superare i due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
6. Salvo i casi in cui l'esecuzione dell'intervento assentito richieda l'emanazione di una ordinanza per la regolamentazione del traffico, nel qual caso i termini di esecuzione dell'intervento sono dettagliatamente specificati nell'ordinanza stessa, decorso inutilmente il termine fissato per l'ultimazione dei lavori l'autorizzazione decade di diritto per la parte non eseguita tranne che, anteriormente alla scadenza, sia stata richiesta proroga ai sensi ed alle condizioni di cui al successivo comma 8.
7. I termini di inizio e di fine lavori possono essere oggetto di proroga da parte del Comune. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, a condizione che essa sia riconducibile a fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente.
8. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, l'eventuale procedura amministrativa per il rilascio di una nuova autorizzazione va attivata, nuovamente, dall'inizio.
9. Prima di iniziare materialmente i lavori di manomissione del suolo pubblico, il richiedente – come indicato al successivo comma 3 dell'art. 8 – dovrà comunque dare avviso al Comune (anche via telematica ai recapiti indicati nell'autorizzazione) e, ove necessario in relazione alle caratteristiche dell'intervento da realizzare, a tutti i proprietari/gestori/concessionari di reti di pubblico servizio ubicate nel sottosuolo interessato dai lavori (Enel, Telecom, Pavia Acque, 2iRetegas, Brini Stradella Pubblica, etc...) e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento affinché non venga recato danno ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.

10. Ogni modifica dei dati riportati nella domanda e/o nell'autorizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata, soprattutto per variazioni riguardanti i tracciati di posa dei sottoservizi.
11. In caso di guasti o altro tipo d'intervento urgente, si procederà a norma del successivo art. 10.

Art. 8 – Modalità, tempi e presupposti per l'esecuzione delle opere

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico ha carattere tecnico prescrittivo ed esclusivo relativamente al lavoro per cui è richiesta e rilasciata: nessun lavoro, pertanto, potrà essere eseguito sul suolo pubblico e/o di uso pubblico sino a quando non sia intervenuto il formale rilascio dell'atto.
2. Il richiedente che non abbia fissato precedentemente la data di esecuzione dei lavori ovvero non sia tenuto al rispetto di termini definiti da ordinanze e/o prescrizioni del Comune, ha la facoltà di dare avvio all'esecuzione delle opere assentite entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
3. In ogni caso il titolare dell'autorizzazione è obbligato a comunicare al Comune e, ove dovuto, ai soggetti di cui al comma 9 del precedente art. 7, l'inizio dei lavori con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore; nel conteggio del suddetto termine non si tiene conto delle giornate del sabato, della domenica e dei giorni festivi (nazionali e/o locali). La comunicazione di inizio dei lavori può essere inviata anche mediante posta elettronica certificata (PEC) al numero ed all'indirizzo di posta elettronica che sarà indicato nell'autorizzazione.
4. Contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione è obbligato a trasmettere al Comune la documentazione di cui all'art. 90, comma 9 – lettera c), del D. Lgs. n. 81/2008.
5. Il termine per l'ultimazione dei lavori, specificato in fase di richiesta e laddove non modificato dal Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione, deve essere rigorosamente rispettato fatte salve le successive richieste di proroga adeguatamente motivate e formulate entro la scadenza fissata dall'autorizzazione.
6. Durante l'esecuzione delle opere, l'area di lavoro può essere sottoposta alla verifica ed alla sorveglianza dei tecnici comunali, della polizia locale e dei soggetti abilitati ai sensi di legge.
7. Il richiedente tenuto a comunicare preventivamente al Comune qualsiasi variazione del Direttore dei Lavori e/o della ditta esecutrice dell'intervento trasmettendo:
 - per il Direttore dei Lavori: la documentazione comprovante l'affidamento e l'accettazione dell'incarico;
 - per l'impresa: i dati dell'impresa, come indicati all'art. 3 - comma 4, punto 4.3 - e la documentazione di cui all'art. 90, comma 9 – lettera c), del D. Lgs. n. 81/2008.
8. I gestori/concessionari di reti di pubblico servizio (Enel, Telecom, Pavia Acque, 2iRetegas, Brini Stradella Pubblica, etc...) dovranno obbligatoriamente individuare e comunicare all'Ufficio Urbanistica il nominativo e relativo contatto telefonico di un referente e responsabile, con reperibilità h/24, di tutte le attività riconducibili ai lavori di manomissione del suolo pubblico.

Art. 9 – Obblighi di manutenzione successiva alla ultimazione dei lavori

1. I tratti di strada o di marciapiedi oggetto di lavori rimarranno in manutenzione al Titolare dell'autorizzazione per la durata di anni tre a partire dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere comunicata per iscritto all'Ufficio Urbanistica.
2. Durante il periodo di manutenzione il Titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere, garantendo il pronto intervento con inizio entro 24 ore dalla comunicazione all'ufficio preposto, rinnovando le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere. Allo scadere del periodo di manutenzione il Soggetto interessato dovrà richiedere all'Ufficio Urbanistica la visita di collaudo al fine di ottenere il documento attestante la regolare esecuzione dei lavori di scavo e ripristino delle sedi stradali, visita che dovrà avvenire entro due mesi dalla richiesta; tale atto, redatto a cura di un tecnico comunale e/o da soggetto incaricato dall'Ente, dovrà essere sottoscritto dal Titolare dell'autorizzazione. Qualora la dichiarazione non potesse essere rilasciata per constatato non raggiunto costipamento del terreno o per una non regolare esecuzione dei lavori, il periodo di manutenzione verrà prorogato di sei mesi, e si rinnoveranno conseguentemente tutti gli oneri indicati nel presente articolo.

Art. 10 – Autorizzazione provvisoria d'urgenza

1. Per motivi di reale urgenza, determinata da cause di forza maggiore, è previsto il rilascio di un'autorizzazione provvisoria d'urgenza per la manomissione del suolo pubblico.
2. Sono considerati d'urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisi ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità e/o che possono creare potenziali danni alla conservazione delle cose (quali ad esempio fughe di gas, guasti a linee elettriche, perdite da reti idriche e fognarie, guasti a reti telefoniche principali, ecc.) o che possono determinare improvvise interruzioni nell'erogazione del pubblico servizio.
3. L'autorizzazione provvisoria d'urgenza si intenderà rilasciata – sotto condizione risolutiva – a seguito dell'invio di comunicazione, anche mediante posta elettronica, contenente l'indicazione e la localizzazione delle opere da eseguirsi. La comunicazione in questo caso deve essere inviata, contestualmente:
 - 3.1) al Comune, Ufficio Urbanistica ed all'Ufficio di Polizia Locale;
 - 3.2) ai soggetti pubblici e/o privati proprietari/concessionari/gestori di pubblici servizi eventualmente coinvolti.
4. I lavori d'urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 (ventiquattro) ore dall'invio della comunicazione, pena la revoca immediata del provvedimento di autorizzazione provvisoria d'urgenza e dovranno essere ultimati nel minor tempo possibile e senza interruzione di continuità. La chiusura dello scavo dovrà essere eseguita provvisoriamente come previsto all'art. 20 del presente Regolamento.

5. Entro i 5 (cinque) giorni feriali successivi il richiedente, per l'ottenimento dell'autorizzazione a sanatoria, dovrà consegnare tutta la documentazione normalmente necessaria per la procedura ordinaria unitamente ai relativi versamenti – ove dovuti – ed alla prestazione del deposito cauzionale e dell'assicurazione RCT, pena l'avverarsi della condizione risolutiva e la conseguente revoca automatica dell'autorizzazione provvisoria d'urgenza rilasciata.
6. Il richiedente dovrà altresì provvedere al versamento della somma di cui al successivo art. 11, comma 10, del presente regolamento.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 5, i lavori eseguiti d'urgenza, per i quali non si sia proceduto alla regolarizzazione, verranno considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione ed i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
8. In caso di intervento riconosciuto urgente dal Comune non si applicano le sanzioni di cui al successivo art. 34 del presente regolamento. Viceversa, la procedura di urgenza avviata senza che sussistano i presupposti di cui al presente articolo sarà oggetto, dopo le opportune verifiche ed accertamenti del Comune, all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
9. La violazione di uno o più punti del presente articolo, equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata del suolo pubblico.
10. La procedura d'urgenza può essere applicata esclusivamente per interventi da eseguire su servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo con assoluto divieto di formazione di nuovi allacci e/o servizi.

Art. 11 - Deposito cauzionale – Diritti di segreteria – Assicurazione RCT

1. A corretta garanzia dei lavori di ripristino delle pavimentazioni interessate dagli interventi di manomissione del suolo pubblico dovrà essere prestato un deposito cauzionale pari a:

Per strade e/o spazi pubblici con pavimentazioni in conglomerato bituminoso:

 - 1.1) € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) per buche e/o scavi di lunghezza da 0 a 3 ml;
 - 1.2) € 1.125,00 (euro millecentoventicinque/00) per scavi di lunghezza da 3 a 6 ml;
 - 1.3) € 1.500,00 (millecinquecento/00) per scavi di lunghezza da 6 a 9 ml;
 - 1.4) €/ml 225,00 (duecentoventicinque/00) per scavi di lunghezza oltre i 9 ml;

Per strade e/o spazi pubblici con pavimentazioni diverse dal conglomerato bituminoso:

 - 1.5) € 750,00 (settecentocinquanta/00) per buche;
 - 1.6) €/ml 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per scavi su pavimentazioni in lastre di pietra, porfido, selciati, pavimentazioni autobloccanti e simili;
 - 1.7) €/ml 225,00 (duecentoventicinque/00) per scavi interessanti aiuole, aree a verde o sedimi sterrati o stabilizzati e simili;

Sono assimilati alle buche gli scavi che hanno un rapporto tra lunghezza e larghezza non superiore a 2,00 ml.

2. In casi particolari, quali posa di nuove condotte o sostituzione di quelle esistenti in cui la lunghezza degli scavi sia superiore ai 15 (quindici) metri lineari o quando l'intervento da eseguire comprenda la rimozione provvisoria e la successiva ricollocazione di manufatti particolari (cigli di marciapiedi, elementi di arredo urbano, superfici pavimentate di particolare pregio o poste in posizione particolarmente rilevante ai fini del decoro urbano, eccetera) su richiesta del Comune il deposito cauzionale verrà determinato in misura pari all'importo delle relative opere di ripristino, quantificato mediante computo metrico estimativo redatto dal progettista sulla scorta dei prezzi unitari della vigente tariffa regionale. L'importo del suddetto deposito cauzionale non potrà, comunque, essere inferiore a quello ottenuto applicando i valori unitari di cui al precedente comma 1.
3. L'importo del deposito cauzionale non potrà, in ogni caso, essere mai inferiore ad € 500,00 (euro cinquecento/00) qualunque sia la consistenza e la tipologia dell'intervento da eseguire.
4. Il deposito cauzionale dovrà specificatamente riferirsi all'intervento autorizzato ed avere una durata minima di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione: tale periodo è comprensivo del tempo necessario per l'esecuzione dei lavori e di quello successivo alla conclusione degli stessi e relativo alla verifica dell'assestamento della pavimentazione ripristinata e/o della corretta esecuzione dei lavori di ripristino.
5. Il deposito cauzionale potrà essere costituito con le seguenti modalità:
 - a) versamento presso la Tesoreria Comunale;
 - b) mediante fidejussione bancaria di pari importo;
 - c) mediante polizza assicurativa di pari importo;
 - d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;con preferenza per i modi di cui alle precedenti lettere a, b) e c).
6. Se il deposito cauzionale viene prestato nelle forme di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 – comma 2 – del Codice civile, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 – comma 2 – del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La sottoscrizione del garante dovrà essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
7. Per i soggetti pubblici e/o privati concessionari/gestori di pubblici servizi, è consentito prestare il deposito cauzionale di cui al presente articolo in forma cumulativa per tutti gli interventi da eseguire nell'arco di un anno. In tal caso la cauzione dovrà avere un importo complessivo pari almeno ad €/anno 25.000,00 (euro all'anno venticinquemila/00), con possibilità di frazionamento in due quote semestrali di pari importo. Per i soggetti di cui sopra tenuti all'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023, il deposito cauzionale – in misura non inferiore a quella su indicata – può essere prestato anche dalla singola impresa

appaltatrice cui sono stati affidati i lavori relativi alla realizzazione del complesso dei lavori da eseguire alle seguenti condizioni:

7.1) che venga trasmessa al Comune copia del contratto d'appalto, in corso di validità, stipulato tra il soggetto e l'impresa;

7.2) che l'intervento venga eseguito solo ed esclusivamente dalla impresa che presta la cauzione il cui nominativo verrà specificamente riportato nell'autorizzazione e nei connessi atti (ordinanze per la disciplina del traffico, eccetera) risultando essa impresa responsabile della corretta esecuzione dei lavori unitamente al soggetto appaltatore dei lavori stessi.

La cauzione potrà essere escussa, in modo parziale o totale, con azione in danno per l'esecuzione delle opere necessarie. Tale procedura sarà preceduta da una diffida dell'Amministrazione Comunale, nella quale saranno dettagliate le prescrizioni tecniche e i limiti di tempo entro cui i lavori contestati dovranno essere eseguiti a regola d'arte.

8. Nel caso in cui le opere, ripristino finale compreso, non vengano ultimate entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione, il deposito cauzionale dovrà avere essere prorogato di tanti mesi quanti ne occorrono all'ultimazione dell'opera ed alla copertura del successivo periodo di manutenzione.
9. È facoltà del Responsabile del Servizio, richiedere il prolungamento del deposito cauzionale qualora ricorrano le condizioni stabilite all' articolo 9 comma 2 del presente regolamento.
10. Per il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico il richiedente dovrà procedere al pagamento dei diritti di segreteria nella misura fissata dall'Amministrazione comunale. Per gli interventi urgenti di cui al precedente art. 10, il richiedente dovrà altresì provvedere al versamento di una somma pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) dovuta per la procedura d'urgenza. Le somme di cui sopra andranno versate a mezzo bonifico su conto corrente intestato al Comune di Belgioioso, IBAN IT28E0569611300000040000X67 con la causale: "lavori di – diritti di segreteria (*oppure, diritti di procedura d'urgenza*)". Con apposito atto deliberativo, di competenza della Giunta Comunale, può essere prevista l'esclusione dall'obbligo di pagamento delle somme di cui sopra per gli interventi eseguiti dai soggetti, pubblici e/o privati, proprietari/gestori/concessionari di pubblici servizi.
11. Il richiedente, ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa RCT che copra i danni che possa subire il Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. L'importo del massimale di tale polizza è fissato in € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e l'efficacia della stessa dovrà essere biennale, con decorrenza dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Per gliinterventi eseguiti da soggetti pubblici e/o privati proprietari/gestori/concessionari di pubblici servizi la su indicata polizza assicurativa non è richiesta. Tale polizza non dovuta nel caso in cui l'impresa affidataria dei lavori, come indicata nella richiesta di autorizzazione e/o nell'autorizzazione stessa, disponga di una propria polizza RCT a copertura integrale dei danni prodotti dalla propria attività: tale polizza dovrà essere

trasmessa in copia al Comune prima del rilascio dell'autorizzazione e/o in caso di comunicazione di variazione della ditta esecutrice.

12. Gli importi dei depositi cauzionali, dei versamenti e del massimale della polizza assicurativa RCT sono suscettibili di aggiornamento mediante apposita deliberazione di competenza della Giunta Comunale.

Art. 12 – Verifiche e Controlli in corso di esecuzione

1. Il Comune di Belgioioso, attraverso personale all'uopo incaricato, verificherà l'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento. L'azione di controllo si protrarrà fino alla data di Collaudo. Qualora anche dopo tale data, fossero verificati dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, il Comune potrà ordinare al Titolare dell'autorizzazione il ripristino delle parti non regolarmente eseguite entro un termine perentorio, trascorso il quale, nel caso di inadempienza, potrà provvedere d'ufficio a mezzo di propria Ditta appaltatrice con addebito delle relative spese, applicando in tal caso i prezzi della Regione Lombardia vigenti, maggiorati del 30%. Le spese sostenute dal Comune verranno recuperate come previsto all'art. 34 comma 1.3 del presente Regolamento.

2. Il Titolare dell'autorizzazione provvede, al fine di verificare la rispondenza dei requisiti prestazionali dei materiali e la corretta esecuzione dell'opera, ad eseguire saggi, prelievi e prove di controllo in sito e di laboratorio. Le prove devono essere inoltrate all'ufficio comunale competente al completamento dell'intervento. Il Comune si riserva di riverificare i rapporti di prova per proprio conto e di adottare eventuali azioni correttive.

3. Nel caso in cui, a seguito di controlli in corso d'opera, venisse comunicata dal Comune al Titolare dell'autorizzazione la sospensione dei lavori o la revoca dell'autorizzazione, rimanessero aperti degli scavi con pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro messa in sicurezza, addebitando i costi al Titolare dell'autorizzazione. In tal caso verranno applicati i prezzi della Regione Lombardia vigenti maggiorati del 30%.

4. Nel caso in cui, scaduti i termini di ultimazione lavori, il Titolare dell'autorizzazione non abbia completato le attività autorizzate, il Comune, oltre all'applicazione delle penali previste all'art. 35 del presente Regolamento, comunicherà un termine perentorio entro il quale le attività dovranno essere ultimate. Trascorso inutilmente tale termine perentorio, il Comune potrà provvedere, al fine di garantire la fruibilità dell'area e l'incolumità pubblica al completamento dei lavori direttamente addebitando al soggetto autorizzato inadempiente le spese sostenute, calcolate utilizzando i prezzi previsti dalla Regione Lombardia, maggiorate del 30%.

5. In fase di collaudo, un tecnico comunale o persona delegata/incaricata verificherà, tramite sopralluogo in sito, l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 21 (Lavori interferenti con essenze arboree ed arbustive). Nel caso venissero riscontrati dei danni, il Titolare dell'autorizzazione deve corrispondere il valore ornamentale della pianta completamente danneggiata nel caso di danni al tronco e alle radici, un'indennità che ne tenga conto in base al tasso di danneggiamento, calcolato da un tecnico agronomo, i cui costi saranno addebitati all'impresa titolare dell'atto.

La cauzione versata andrà a ricoprire l'ammontare del danno; se l'importo sarà superiore, il Titolare dell'autorizzazione provvederà a corrispondere la somma non coperta da cauzione.

6. Il Titolare dell'autorizzazione è obbligato ad eseguire senza alcun compenso tutti i ripristini per danni arrecati alle alberature, indicati dalla D.L., su indicazioni dell'Ufficio Urbanistica, compresi eventuali interventi atti ad aumentare la permeabilità dei terreni costipati dal cantiere (fori con camicie di aerazione, trincee drenanti ecc.). In caso di danni alle radici, ritenuti gravi in base a perizia del tecnico incaricato dal Comune, il titolare dell'autorizzazione è tenuto altresì ad eseguire a proprio carico tutti gli interventi previsti nella perizia oltre i relativi oneri professionali.

Art. 13 - Interventi su nuove pavimentazioni stradali

1. Salvo casi imprevedibili e di motivata necessità è fatto divieto di realizzare interventi di manomissione del suolo o sottosuolo pubblico prima che sia trascorso 1 anno dall'avvenuta manutenzione ordinaria della strada ovvero 3 anni dalla manutenzione straordinaria. In caso di strade di nuova o recente costruzione il divieto vale 5 anni.
2. Le autorizzazioni in deroga a quanto disposto nel comma precedente sono rilasciate, con provvedimento motivato, dall'Ufficio competente. Le autorizzazioni in deroga, altresì, rilasciate ove l'intervento sia eseguito con tecnologie a basso impatto ambientale, quali la perforazione orizzontale teleguidata.

Art. 14 - Limitazioni del traffico e segnaletica di cantiere

1. Qualora per l'esecuzione degli interventi si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti vari relativi alla viabilità, tali esigenze dovranno essere specificate nella domanda di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione e prima dell'inizio lavori, con un congruo anticipo di almeno 10 (dieci) giorni feriali, il richiedente dovrà avanzare formale ed esplicita richiesta al Comune di Belgioioso, Ufficio Urbanistica, che provvederà ad emettere le eventuali ordinanze ed a comunicarle ai soggetti interessati. In assenza del rilascio delle eventuali e prescritte ordinanze, le cui condizioni dovranno essere scrupolosamente osservate dal richiedente e dai propri aventi causa, non si potrà dare inizio all'esecuzione degli interventi benché autorizzati.
3. Fatto salvo quanto più avanti precisato nel successivo art. 17, durante tutta l'esecuzione dei lavori, sotto la responsabilità del richiedente, del Direttore dei Lavori incaricato e dell'Impresa esecutrice, a loro totale cura e spese:
 - 3.1) dovrà essere impiegato idoneo personale moviere per la regolamentazione del traffico pedonale e/o veicolare in prossimità del cantiere;
 - 3.2) dovrà essere predisposta idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso, da porre in opera con adeguato preavviso e – comunque – entro i termini indicati nelle eventuali ordinanze e/o disposti dalla legge, nonché i necessari ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale e secondo le eventuali prescrizioni o indicazioni impartite dal Comune e/o dagli organi di polizia locale;

3.3) dovranno essere scrupolosamente osservate le norme in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., nonché adottati tutti gli accorgimenti e gli apprestamenti necessari alla tutela della pubblica e privata incolumità ed alla conservazione delle cose.

4. Gli opportuni segnali che dovranno essere conformi al Cds e che dovranno essere visibili, sia di giorno che di notte, a conveniente distanza dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione. Si dovrà predisporre, inoltre, una segnaletica idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale.

Art. 15 - Prescrizioni e deroghe

1. I lavori dovranno essere iniziati e condotti a termine nel periodo indicato nell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
2. Nel caso in cui si manifestasse l'esigenza di riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta del Comune, e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione (conglomerato bituminoso, selciato, eccetera) prima dell'apertura al traffico, il titolare dell'autorizzazione dovrà, a propria cura e spese ed entro 24 (ventiquattro) ore dall'esecuzione del lavoro, colmare gli scavi con uno strato provvisorio di conglomerato bituminoso di congruo spessore, fermo restando che tale pavimentazione provvisoria dovrà essere definitivamente rimossa e comunque sostituita con materiali idonei e stesi a regola d'arte. Detta colmatura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza a cura del titolare dell'autorizzazione e, ove occorre, tempestivamente ricaricata con oneri a carico del titolare medesimo.
3. Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti, tali da consentire il senso unico alternato alla circolazione stradale. Qualora, per comprovate esigenze, non sia possibile rispettare tale condizione dovranno essere preventivamente e tempestivamente adottate idonee misure di limitazione del traffico ai sensi del precedente art. 14.
4. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, alle fognature, alla rete idrica, agli impianti di pubblica illuminazione o ad altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovrà essere reso edotto al più presto il personale del Comune, nonché il soggetto proprietario/gestore/concessionario del sottoservizio danneggiato. Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, al più presto, a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelle in uso ed eseguendo i lavori a regola d'arte in conformità alle disposizioni impartite dal Comune e/o dal soggetto proprietario/gestore/concessionario del sottoservizio, secondo le rispettive competenze.
5. In particolare, e previ accordi diretti con il titolare dell'autorizzazione, il Comune e/o il soggetto proprietario/gestore/concessionario dei sottoservizi, potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione necessari addebitandone l'onere al titolare stesso. In ogni caso, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni o altri servizi manomessi, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque ed il ripristino delle altre reti

tecnologiche di pubblico servizio.

TITOLO II – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 16 – Norme Tecniche Generali per l'Esecuzione dei Lavori

1. Tutte le attività di scavo nel territorio comunale devono essere eseguite, in via prioritaria, utilizzando tecniche no-dig, conformemente alle migliori pratiche e alle norme tecniche vigenti, salvo quanto previsto nelle condizioni specificate nel comma 4 di questo articolo.
2. L'utilizzo di tecniche diverse da quelle no-dig può essere concesso dall'autorità competente se è dimostrato che:
 - L'impiego di tecniche no-dig è tecnicamente non fattibile a causa di condizioni specifiche del sito, come il tipo di suolo, le infrastrutture sottostanti o altre vincoli fisici.
 - L'utilizzo di tecniche no-dig risulterebbe in costi significativamente superiori non giustificati dai benefici, considerata l'entità e la natura del progetto.
 - Sussistono condizioni ambientali e/o archeologiche che rendono le tecniche no-dig meno appropriate dei metodi tradizionali.

Le richieste di deroga devono essere accompagnate da una Relazione tecnica asseverata, inclusa una valutazione d'impatto ambientale se necessario, e sottoposta all'approvazione dell'Ufficio competente.

3. Le pavimentazioni delle aree oggetto di interventi di manomissione e/o danneggiate a seguito dell'esecuzione dei suddetti interventi dovranno essere ripristinate nel rispetto delle tipologie di pavimentazioni preesistenti, secondo i consueti canoni della regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento e/o impartite dal Comune.
4. Qualora sia accertata l'impossibilità di utilizzare tecniche no-dig, gli interventi dovranno rispettare i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - Minimizzazione dell'impatto:
 - Utilizzare prioritariamente i condotti esistenti
 - Adottare la tecnica di scavo meno invasiva tecnicamente possibile
 - Localizzazione degli scavi:
 - Prediligere le aree di banchina
 - In seconda istanza, utilizzare le aree di marciapiede
 - Ricorrere al sedime stradale solo come ultima opzione, quando ogni altra soluzione risulti tecnicamente impossibile
 - Tutela delle infrastrutture:
 - Garantire la salvaguardia delle reti tecnologiche esistenti o predisposte
 - Adottare metodologie di intervento che preservino l'integrità delle pavimentazioni stradali
 - Minimizzare l'alterazione delle condizioni delle aree comunali interessate dai lavori

5. Nella condotta dei lavori il richiedente dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 5.1) ricostruzione/riparazione di tutte le opere preesistenti (pavimentazioni, cavidotti, segnaletica verticale ed orizzontale, eccetera) che possano essere state parzialmente demolite o danneggiate anche per il semplice uso del suolo pubblico come area di cantiere. La loro ricostruzione/riparazione dovrà in ogni caso essere eseguita conformemente al tipo di struttura preesistente e senza apportarvi variazioni di sorta e comunque secondo le prescrizioni tecniche sui ripristini contenute nel presente regolamento e/o impartite dal Comune;
 - 5.2) qualora durante l'esecuzione di scavi venissero messi in evidenza reperti archeologici, il direttore dei lavori o, in alternativa, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto a sospendere i lavori dandone immediata comunicazione al Comune nonché agli Enti Sovraordinati competenti in materia;
 - 5.3) qualora durante i lavori di esecuzione degli scavi venissero messi in evidenza impianti di sottoservizi di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati, il direttore dei lavori o, in alternativa, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto a sospendere i lavori e a dare immediata comunicazione al proprietario/gestore/concessionario degli impianti messi in luce ed al Comune. successivamente, il titolare dell'autorizzazione o, in sua vece, il direttore dei lavori, in contraddittorio con il soggetto proprietario/gestore/concessionario proprietario degli impianti messi in luce e con un rappresentante del Comune, ha l'obbligo di compilare un verbale nel quale si descrivono i fatti, le attività da porre in essere per limitare l'interferenza e le eventuali osservazioni dei convenuti; al verbale si dovrà allegare una completa documentazione fotografica dell'accaduto. Copia del verbale e degli allegati dovrà essere consegnato al Comune.
6. Tutti i progetti di scavo, indipendentemente dal metodo utilizzato, saranno sottoposti a monitoraggio regolare da parte dell'autorità competente per garantire il rispetto delle disposizioni di questo articolo.

Art. 17 – Sicurezza del cantiere, segnaletica, viabilità

1. Il titolare dell'autorizzazione dovrà eseguire i lavori assentiti sul suolo pubblico e/o di pubblica utilità nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti.
2. Dovranno, in particolare, essere osservate le norme del D. Lgs. n. 81/2008 e quelle del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, relative a persone al lavoro, visibilità notturna dei cantieri, sicurezza dei pedoni.
3. Il Comune resta esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dalla esecuzione dei lavori.
4. I segnali e le barriere di delimitazione e protezione andranno collocati secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione e, comunque, dovranno essere ben visibili e mantenuti fino alla completa ultimazione dei lavori. Sarà cura del titolare del permesso tenere nel luogo

dei lavori il relativo provvedimento autorizzatorio o copia conforme dello stesso; inoltre, per tutta la durata dei lavori, in prossimità del cantiere, deve essere collocato apposito cartello di cantiere in cui sono riportate le seguenti indicazioni: Titolare dell'autorizzazione; Impresa appaltatrice; Nominativo del progettista e del Direttore dei lavori; numero e data di rilascio dell'autorizzazione; indicazione di inizio e fine lavori.

5. Qualora si rendesse necessario il posizionamento di segnaletica verticale per indicare il divieto di sosta sulle strade interessate da lavori, le Ditte esecutrici dovranno richiedere l'emissione di un'apposita ordinanza e, successivamente all'apposizione della segnaletica, dovranno richiedere, anche telefonicamente, all'Ufficio Urbanistica o all'Ufficio di Polizia Locale, la verifica di regolarità dell'installazione della segnaletica; in caso di verifica positiva il divieto di sosta preordinato all'esecuzione dei lavori decorrerà a partire dalle 48 (quarantotto) ore successive all'apposizione della segnaletica stessa.
6. La segnaletica dovrà essere installata, secondo le disposizioni dettate dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, e dovrà essere rimossa alla fine dei lavori a cura del soggetto autorizzato.
7. I lavori dovranno essere eseguiti con riguardo al transito pubblico, mantenendo di norma il traffico veicolare, il passo nei marciapiedi, gli accessi alle abitazioni, ai fondi, ai negozi. Ove i lavori comportino l'esecuzione di scavi, questi dovranno essere colmati al termine di ogni giornata lavorativa o recintati e segnalati nei modi di cui sopra per impedire danni a persone o cose e per consentire il transito.
8. Al fine di ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione, si dovrà provvedere alla gestione del traffico pedonale e veicolare in corrispondenza dell'ingombro costituito dal cantiere con l'utilizzo di personale appositamente dedicato (movieri).

Art. 18 – Disfacimento delle pavimentazioni – Scavi

1. La manomissione, l'esecuzione e la sistemazione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare dell'autorizzazione secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
 - 1.1) nell'eseguire gli scavi la pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso non dovrà essere danneggiata o lesionata oltre la larghezza dello scavo; pertanto, la stessa dovrà essere preventivamente tagliata con continuità per mezzo di apposita lama o disco, in modo da delimitare con precisione la sezione di scavo e non provocare slabbrature, rotture laterali;
 - 1.2) le pavimentazioni lapidee, quelle realizzate in elementi di autobloccanti di cemento ed i selciati dovranno essere rimossi esclusivamente a mano ed accatastati in modo tale da non creare danneggiamenti agli elementi da ricollocare in opera. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, e/o di materiali non reimpiegabili, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri nuovi o di recupero di identiche caratteristiche e di uguale fattura;
 - 1.3) di norma lo scavo non potrà restare aperto nelle ore notturne e nei giorni festivi;
 - 1.4) gli scavi dovranno essere eseguiti a mano o con idonei mezzi meccanici atti ad effettuare una sezione

utile e continua il più possibile geometricamente regolare, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere (pozzetti, tubi, cavi, sottoservizi, eccetera) esistenti ed interessati dalle sezioni di scavo;

1.5) gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità; gli scavi per la posa di sottoservizi dovranno essere eseguiti esclusivamente in direzione parallela o perpendicolare all'asse della strada;

1.6) nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non previsti di idonei copri cingoli;

1.7) il materiale risultante dagli scavi non potrà essere utilizzato per l'esecuzione dei rinterri e dovrà essere allontanato dal cantiere e conferito in discarica autorizzata ai sensi di legge;

1.8) se necessario, gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore alla larghezza) dovranno essere convenientemente armati. Ad operazioni ultimate, dovranno essere disarmati con cautela, assicurando la stabilità delle pareti mediante accurato costipamento dei materiali di riempimento;

1.9) ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte di volta in volta dal Comune che potrà, a suo insindacabile giudizio, anche disporre la motivata sospensione dei lavori;

1.10) tutti gli oneri necessari al corretto svolgimento delle opere "a regola d'arte" saranno ad esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione.

Art. 19 – Posa tubazioni, cavi, eccetera

1. Nel caso di nuova posa o di sostituzione di tubazioni esistenti, si dovrà prestare la massima cura affinché la minima distanza fra la generatrice superiore della tubazione ed il piano finito di calpestio, non sia mai inferiore a:
 - cm 100 (centimetri cento) per le strade;
 - cm 80 (centimetri ottanta) per i marciapiedi e le aree adibite al solo transito pedonale;il Comune ha la facoltà di prescrivere una maggiore e/o diversa profondità.
2. Il Comune ha la facoltà di far osservare la prescrizione di cui al comma precedente anche per le condutture già esistenti, ogni qualvolta il Comune stesso debba eseguire lavori di rifacimento o di sistemazione o di significativa riparazione di strade o tratti stradali, di impianti o servizi comunali e, indipendentemente da tali ipotesi, ogniqualvolta si ravvisi, rispetto alla intensità ed ai carichi trasmessi dal traffico veicolare, una insufficiente profondità delle condutture di qualsiasi genere tale da determinare, anche in via potenziale, pregiudizio per la conservazione e l'integrità delle condutture stesse, per la conservazione e la tutela dei beni comunali e per la sicurezza della circolazione stradale.
3. Nel caso di diramazioni di allacciamento alle utenze private, la relativa condotta dovrà avvicinarsi al limite della proprietà privata seguendo un andamento rettilineo e rispettando il limite di interrimento prescritti dal recedente comma 1.
4. Le linee elettriche, telefoniche e simili all'interno dell'ambito urbano e nelle zone agricole con alta presenza di residenze, dovranno essere realizzate in scavo sotterraneo, nel rispetto dell'art. 16 del presente

Regolamento. In tale ambito è vietata la costruzione di linee aeree e palificate salvo particolari e motivate deroghe per comprovate esigenze tecniche.

5. La posa delle condutture sarà consentita solo previo impegno scritto del richiedente alla collocazione alla profondità prescritta, intendendosi sollevato il Comune da qualsivoglia responsabilità in caso di diversa e/o irregolare collocazione.
6. La posa di armadi, cassette, pali, eccetera sul marciapiede dovrà essere limitata al minimo indispensabile e comunque verrà autorizzata solo se tali manufatti non creino intralcio al passaggio pedonale ed alla percorribilità da parte dei diversamente abili, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia. Lo stesso principio si attuerà per la realizzazione dei pozzetti sul marciapiede e sulla strada che dovranno essere limitati al minimo indispensabile
7. I chiusini di accesso ai manufatti interrati, ispezionabili e no, oltre a rispettare la qualità dei materiali e le caratteristiche di resistenza previste dalla normativa vigente dovranno riportare, chiaramente indicato sulla parte superiore, la tipologia del servizio interrato.
8. Il controllo, la manutenzione, il mantenimento in esercizio di ogni elemento di corredo superficiale delle reti di sottoservizi (chiusini, pozzetti, griglie, armadietti, canalizzazioni in genere, eccetera) che aree di proprietà comunale o soggette al pubblico transito sono a carico del soggetto gestore del servizio interrato; sono altresì compresi gli interventi di adeguamento e messa in quota di tali manufatti a seguito del rifacimento delle strutture stradali eseguiti dal Comune, quali l'esecuzione del tappetino d'usura del manto stradale, la modifica delle livellette e simili.
9. I concessionari ed i gestori dei servizi a rete interrati hanno l'obbligo di mantenere in maniera decorosa le opere complementari a vista dei loro impianti. Tutti i concessionari ed i gestori di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo pubblico e/o di uso pubblico sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che tali impianti o utenze possano comunque cagionare danno al Comune o a terzi. In particolare, sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenuti a raso.
10. In caso di lavori da eseguirsi sulle strade è obbligo del Comune avvertire per iscritto i concessionari gestori dei servizi a rete interrati affinché adeguino i loro impianti o utenze in sottosuolo alla nuova situazione della strada e/o provvedano tempestivamente all'esecuzione degli eventuali interventi di riparazione, di sostituzione, di adeguamento e/o all'esecuzione dei previsti nuovi allacci di utenze.
11. È vietato l'inserimento di condutture di ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o, comunque, in ogni altro impianto che, a giudizio del Comune risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica.
12. Le condutture collocate in difformità dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari e/o dei gestori delle condutture stesse, su semplice richiesta del Comune.

Art. 20 – Rinterri dopo la posa dei servizi

Il rinterro dello scavo e il ripristino del manto stradale avverranno nella maniera seguente:

1. Lo scavo dovrà essere ricoperto con materiale betonabile (tipo Geomix o similari) avente resistenza a

compressione a 24 h non inferiore a 2 N/cm² e a 28 giorni non inferiore a 15 N/cm². Il riempimento dovrà essere eseguito a strati successivi di 30 cm singolarmente compattati.

2. La ricopertura dello scavo dovrà avvenire ad apertura del traffico, attraverso la posa in opera di conglomerato bituminoso (bynder), opportunamente rullato e compattato, fino a raggiungere la quota del piano stradale esistente, previa realizzazione del relativo cassonetto della profondità almeno di cm. 15.
3. Entro il termine di 15 gg e comunque non oltre 30 gg dal termine dei lavori di ripristino provvisorio, dovrà essere eseguito, salvo diverse disposizioni dell'Ufficio Urbanistica e comunque previo sopralluogo congiunto con lo stesso, un tappetino d'usura in asfalto, per uno spessore al finito dopo la rullatura e la compattatura di cm.3, con previsione di fresatura per il perfetto raccordo con il tappeto stradale e giunzione del bordo della pavimentazione con catrame liquido.
4. Durante il periodo di cui al precedente punto 3) il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere al ripristino di eventuali avvallamenti che dovessero verificarsi nell'area interessata dall'intervento.

Art. 21 – Lavori interferenti con essenze arboree ed arbustive

1. Negli interventi oggetto del presente regolamento, fin dalle fasi di progettazione propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere prese in considerazione le piante presenti in loco ed il loro spazio minimo vitale.
2. Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi in prossimità di essenze arboree od arbustive esistenti, la parete dello scavo dovrà sempre risultare ad una distanza dal fusto non inferiore a:
 - 2.1) ml. 2,00 (metri lineari due) per le piante di prima e seconda grandezza;
 - 2.2) ml. 1,00 (metri lineari uno) per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti;si potrà motivatamente derogare a questa disposizione per sola la realizzazione di impianti elettrici e per i casi di comprovata e documentata necessità. Nella tabella che segue sono indicate le classi di grandezza delle piante.

Classificazione delle grandezze	
Classe di grandezza	Altezza delle piante maturità
Prima grandezza	> 16 m
Seconda grandezza	tra 10 e 16 m
Terza grandezza	< 10 m

3. Per gli interventi effettuati su manufatti esistenti ubicati a distanze minori di quelle sopraccitate, dovranno essere adottate tutte le particolari cautele per non danneggiare né gli apparati radicali né la parte fuori terra delle piante.
4. Con l'obiettivo principale di salvaguardare la pubblica incolumità ed al fine di arrecare il minor danno

possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori da quelle prescritte dovranno essere obbligatoriamente adottate particolari attenzioni quali, ad esempio:

- 4.1) lo scavo a mano in prossimità delle radici portanti,
 - 4.2) l'impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle piante (spingitubo, eccetera.),
 - 4.3) altri accorgimenti di comprovata efficacia.
5. In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili intorno alla pianta dovrà essere lasciata un'area di rispetto avente le seguenti caratteristiche:
- 5.1) raggio di almeno cm 100 (centimetri cento) dal fusto per le essenze di prima grandezza;
 - 5.2) raggio di almeno cm 75 (centimetri settantacinque) dal fusto per le altre essenze per gli arbusti.
6. I ripristini degli scavi realizzati su aree verdi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, ponendo particolare cura ai rinterri da realizzarsi con riporto di terreno vegetale esente da qualsiasi tipo di detrito e in quantità tale da evitare successivi avvallamenti. Nell'area interessata dagli scavi dovrà inoltre essere ripristinato il tappeto erboso.
7. È obbligatorio, comunque, dare preventiva comunicazione scritta al Comune ogni qualvolta si operi in prossimità delle alberature stradali e/o si interessino aree verdi, ovvero qualora i lavori connessi all'intervento di manomissione del suolo pubblico o di uso pubblico richiedano l'abbattimento, la potatura o interventi drastici su essenze arboree o arbustive.

Art. 22 – Pavimentazioni in conglomerato bituminoso – ripristino provvisorio

1. Una volta che si è provveduto all'interramento della canalizzazione ed al riempimento dei cavi con le modalità in precedenza indicate si dovrà predisporre, entro 24 ore, il ripristino provvisorio del manto stradale in conglomerato bituminoso operando secondo le seguenti fasi:
 - 1.1) realizzazione dello "strato di base" in conglomerato bituminoso provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108, dello spessore non inferiore a cm. 20 (centimetri venti);
 - 1.2) realizzazione dello "strato di collegamento" (binder) costituito da conglomerato bituminoso a caldo provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108, dello spessore finito non inferiore a cm. 10 (centimetri dieci);
 - 1.3) qualora sia necessario chiudere provvisoriamente lo scavo con conglomerato bituminoso a freddo, questo dovrà essere rimosso prima della stesura del conglomerato bituminoso a caldo;
 - 1.4) solamente nelle ipotesi di pioggia persistente, qualora non sia possibile realizzare lo strato di base ed il binder in conglomerato bituminoso si potrà impiegare calcestruzzo cementizio, previa comunicazione scritta al Comune, con le seguenti modalità:
 - 1.4.1) per lo strato di base: misto cementato dosato a q.li 0,50 di cemento 325 per mc., dello spessore non inferiore a cm. 20;
 - 1.4.2) per il ripristino provvisorio: massetto in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm. 10, dosato a

Kg i 200 di cemento 325 per ogni metro cubo di impasto.

1.5) entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di esecuzione del ripristino provvisorio con calcestruzzo cementizio, i ripristini eseguiti con conglomerati cementizi dovranno essere sostituiti con i materiali di cui ai precedenti punti 1.1) e 1.2).

2. È facoltà del Comune, in caso di comprovate esigenze, autorizzare con provvedimento motivato diverse modalità di esecuzione dei ripristini provvisori.

Art. 23 – Pavimentazioni in conglomerato bituminoso – ripristino finale

1. In tempi successivi, comunque non oltre 30 giorni e dopo una preliminare apertura al traffico veicolare del tratto oggetto di “ripristino provvisorio”, dovrà essere eseguito il ripristino finale (manto d'usura) di larghezza uniforme e spessore non inferiore a cm. 3 (centimetri tre). In caso di forza maggiore o eventi imprevedibili, può essere richiesta una proroga, non superiore ai 15 giorni, per l'esecuzione dei lavori.
2. Il conglomerato bituminoso dovrà essere steso previa fresatura delle pavimentazioni stradali esistenti per la superficie prevista nell'autorizzazione e posa in opera di emulsione bituminosa di ancoraggio.
3. La giunzione che verrà a formarsi tra il nuovo tappetino d'usura e il manto stradale preesistente dovrà essere colmata, ove necessario, con emulsione bituminosa di asfalto colato a caldo; il manto d'usura, in ogni caso, dovrà raccordarsi al manto esistente senza creare dislivello alcuno e/o irregolarità.
4. Il ripristino definitivo della pavimentazione stradale potrà essere esclusivamente parallelo o perpendicolare all'asse della strada; non saranno accettati ripristini ad andamento obliquo. Lo strato di usura in conglomerato bituminoso fino (strato d'usura) dovrà essere realizzato con conglomerato bituminoso provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108, steso con idonee macchine vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

In ogni caso la pavimentazione dovrà essere ripristinata con la stessa tipologia di quella preesistente.


5. La stesura del manto d'usura deve essere eseguita a raso, a filo del piano esistente e deve avvenire dopo un manifesto, consolidato e comprovato costipamento del sottostante strato di binder.
6. Se lo scavo è eseguito in vicinanza dei marciapiedi, il manto deve estendersi fino al bordo del marciapiede o della cunetta, anche se la distanza supera i cm. 50.
7. Il ripristino dovrà essere eseguito secondo le modalità e per le superfici minime di seguito indicate:

1.a - Ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 4,00 metri:

- nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per la tratta interessata (fig. 1);
- nel caso di attraversamento sia totale che parziale, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di almeno metri 5,00 per tutta la larghezza della sezione stradale (fig. 2, 3, 4, 6);
- nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata se la distanza risulta inferiore a metri 5,00 (fig. 5).

1.b - Ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza superiore a 4,00 metri:

- nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per la tratta interessata (fig.7);
- nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di almeno metri 5,00 per tutta la larghezza corsia (metà carreggiata) (fig. 8, 10);
- nel caso di attraversamento totale dell'intera carreggiata il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di almeno metri 5,00 per tutta la larghezza della carreggiata (fig. 9);
- nel caso di scavi longitudinali e trasversali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia e per almeno metri 5,00 di lunghezza sull'altra corsia (fig. 11, 13);
- nel caso di scavi longitudinali e attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata dell'altra corsia (fig. 12);
- nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile (fig. 14).






figura 3 scavo trasversale alla carreggiata




figura 4 doppio scavo trasversale alla carreggiata




figura 5 scavi multipli





figura 6 scavi multipli

STRADE CON CARREGGIATA OLTRE 4,00 MT.



area di scavo



area di ripristino




figura 7

scavo longitudinale alla carreggiata




figura 8

scavo trasversale alla carreggiata




figura 9

scavo trasversale alla carreggiata




figura 10 doppio scavo trasversale alla carreggiata

STRADE CON CARREGGIATA OLTRE 4,00 MT.




figura 11 scavo longitudinale e trasversale





figura 12 scavi multipli



8. È facoltà del Comune, in caso di comprovate esigenze, autorizzare con provvedimento motivato diverse modalità di esecuzione dei ripristini definitivi delle pavimentazioni stradali.
9. Unitamente alle pavimentazioni va ripristinata la segnaletica stradale (verticale ed orizzontale) eventualmente danneggiata in conseguenza dell'esecuzione dei lavori stessi; tale segnaletica dovrà essere ripristinata in conformità alle previsioni del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione nonché all'art. 32 del presente regolamento.
10. In fase di ripristino dei tappetini di usura, dovranno essere rimessi in quota tutti i chiusini o elementi affioranti, come previsto dall'art. 19, comma 8, del presente Regolamento.

Art. 24– Ripristini stradali su carreggiate non asfaltate

1. In caso di esecuzione di lavori su strade non asfaltate, il rinterro dovrà essere eseguito con misto granulometrico arido di cava o di fiume, senza l'uso di conglomerati bituminosi.
2. Gli strati superficiali dovranno essere ripristinati secondo la tipologia, i materiali e gli spessori preesistenti.
3. È facoltà del Comune specificare modalità particolari di ripristino della carreggiata stradale.
- 4.

Art. 25 – Banchine transitabili

1. In caso di esecuzione di lavori su banchina transitabile o, comunque, nelle immediate adiacenze della carreggiata il rinterro dovrà essere eseguito in misto cementato (tipo Geomix o similari)
2. La cunetta per il convogliamento delle acque piovane dovrà essere ricostruita secondo la tipologia, i materiali e gli spessori preesistenti.
3. Qualora la banchina di che trattasi sia realizzata in terra ed abbia una pendenza accentuata, il Comune potrà, visto lo stato dei luoghi, prescrivere che la banchina, onde evitare fenomeni di dilavamento del materiale di riporto, venga realizzata con pavimentazione in calcestruzzo, con resistenza caratteristica cubica non inferiore Rck 25 N/mm² (250 daN/cm²), dello spessore non inferiore a cm 12 (centimetri dodici) armata con rete elettrosaldata di diametro non inferiore a Ø 5 mm e maglia non superiore a 15x15cm, dato in opera con le necessarie pendenze e lisciato in superficie per il convogliamento delle acque piovane.

Art. 26 – Banchine non transitabili

1. In caso d'interventi su tratti di banchina non transitabile o, comunque, non nelle adiacenze della carreggiata il rinterro dovrà eseguirsi mediante l'impiego di tout-venant di cava di idonea pezzatura, opportunamente costipato, con uno strato di terra superficiale.

Art. 27 – Marciapiedi

1. In caso di interventi su marciapiedi, lo scavo dovrà essere eseguito con l'impiego di mezzi d'opera che non comportino il deterioramento della parte del manufatto che non verrà demolita.
2. Il ripristino dello scavo dovrà eseguirsi con tout-venant di cava di idonea pezzatura, con soprastante massetto di calcestruzzo, con resistenza caratteristica cubica non inferiore Rck 25 N/mm² (250 daN/cm²), dello spessore di cm. 10 (centimetri dieci) e piano di calpestio da realizzarsi rispettando la tipologia preesistente.
3. Qualora lo scavo interessi marciapiedi di larghezza inferiore a cm 100 (centimetri cento), esclusa la cordonata, si dovrà procedere al rifacimento dell'intera pavimentazione compresa la rimessa in quota delle cordonate.
4. Nel caso di marciapiedi di larghezza superiore a cm 100 (centimetri cento) la larghezza minima di ripristino non può essere inferiore a cm 100; essa verrà approssimata per eccesso sulla base delle dimensioni della pavimentazione del marciapiede. Qualora lo scavo non dovesse avere andamento rettilineo, la larghezza del ripristino non potrà essere inferiore alla distanza delle due ipotetiche rette parallele entro le quali è compreso, planimetricamente, lo scavo; anche in questo caso la larghezza del ripristino non potrà essere inferiore a cm 100.
5. Ove possibile, su richiesta del Comune, dovranno essere realizzati gli scivoli e gli accessi per disabili.
6. Nei casi di attraversamento trasversale, il ripristino dovrà interessare una larghezza almeno pari a cm 100 (centimetri cento) e, comunque, tale da garantire il raccordo con l'esistente a regola d'arte.

7. I giunti fra le piastrelle devono essere stilati a regola d'arte, evitando sconnessure o dislivelli; si dovrà provvedere alla totale rimozione del beverone di cemento, se utilizzato, attraverso il lavaggio della superficie; si dovrà evitare l'imbrattamento dei cordoli, dei chiusini e degli altri elementi di carattere decorativo e tecnologico presenti nella pavimentazione; il taglio delle piastrelle in prossimità di pali, pozzetti, chiusini, ecc., deve seguire la forma di questi ultimi, evitando così il riempimento dei vuoti con malta cementizia.
8. Il rifacimento dei cigli della strada e dei collegamenti tra cigli deve essere eseguito con materiali e tecniche idonei a garantire la continuità e la stabilità dell'opera. Eventuali dislivelli o mancati ripristini saranno considerati difformità e dovranno essere corretti tempestivamente. È fatto obbligo di ristabilire la connessione tra i cigli in modo da garantire la sicurezza e l'integrità del marciapiede, evitando soluzioni di continuità che possano compromettere la fruibilità e la durabilità della pavimentazione.
9. È facoltà del Comune, in caso di comprovate esigenze, autorizzare con provvedimento motivato diverse modalità di esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni dei marciapiedi.

Art. 28 – Basolati, acciottolati

1. Nel caso in cui gli interventi di manomissione riguardino pavimentazioni in materiale lapideo di qualunque genere e tipo, il soggetto titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio dei lavori dovrà consegnare al Comune il rilievo grafico e fotografico dell'area interessata.
2. Qualora la pavimentazione sia composta, in tutto o in parte, da basoli, cordonate, lastre di pietra regolari e simili, occorrerà procedere alla numerazione dei singoli elementi ed il rilievo grafico e fotografico dovrà riportarne la numerazione.
3. Nel caso in cui l'attività di rimozione riguardi pavimentazioni realizzate con acciottolato, selciato, lastre in pietra irregolari e simili, i lavori di ricomposizione dovranno assicurare l'integrale ricostruzione secondo il disegno originario, assicurando il rispetto dei motivi preesistenti, delle dimensioni e della tipologia litoide e dei disegni eventualmente presenti.
4. Nel caso in cui la pavimentazione in materiale lapideo risulti occultata in tutto o in parte da un sovrastante strato di materiale bituminoso, occorrerà procedere alla preventiva asportazione della sovrastante pavimentazione in materiale bituminoso con tecniche che non arrechino il minimo danneggiamento agli originari basolati ed acciottolati.
5. L'asportazione delle pavimentazioni in materiali lapidei dovrà essere fatta con tecniche che ne preservino l'integrità durante le attività di demolizione, caricamento, trasporto, scaricamento e riposizionamento; gli elementi di dimensioni rilevanti (basoli, cordonate, lastre, eccetera) dovranno essere smontati evitando l'uso di escavatori o di martelli demolitori; il caricamento ed il successivo scaricamento su autocarro dovrà avvenire previa pallettizzazione di più elementi. È espressamente vietato lasciare lungo aree pubbliche o private non custodite, anche per breve periodo, il materiale lapideo proveniente da disfacimento delle antiche pavimentazioni storiche.

6. Per quanto riguarda i basolati, il rinterro dello scavo e lo strato sottostante il letto di posa della pavimentazione dovranno essere eseguiti con l'utilizzo di misto cementato dosato con kg 80 di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto. Il sottofondo di posa sarà costituito da misto di sabbia e cemento, dosato con kg 150 - 200 di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto, ed avrà uno spessore non inferiore a cm. 25 (centimetri venticinque). I giunti andranno listati con malta di sabbia fine e cemento, dosata con kg 350 di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto. I basolati, previa numerazione e rilievo grafico e fotografico, andranno ricollocati secondo la sistemazione originaria.
7. Per quanto riguarda gli acciottolati, il rinterro dovrà essere eseguito con l'utilizzo di misto cementato dosato con kg 80 di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto. Il sottofondo di posa sarà costituito da misto di sabbia e cemento, dosato con kg 150 - 200 di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto, ed avrà uno spessore non inferiore a cm. 25 (centimetri venticinque). Il riempimento degli interstizi avverrà con una miscela di saturazione composta da sabbia fine e cemento, dosata con kg 350 di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto. I ciottoli andranno sistemati a mano singolarmente ed opportunamente battuti, nel rispetto integrale dell'originale disegno e previo rilievo grafico e fotografico.
8. I giunti fra i singoli elementi lapidei devono essere stilati a regola d'arte, evitando sconnessure o dislivelli; si dovrà provvedere alla totale rimozione del beverone di cemento, se utilizzato, attraverso un energico lavaggio della superficie; si dovrà evitare l'imbrattamento dei cordoli, dei chiusini e degli altri elementi di carattere decorativo e tecnologico presenti nella pavimentazione; il taglio dei singoli elementi in prossimità di pali, pozzetti, chiusini, ecc., deve seguire la forma di questi ultimi, evitando così il riempimento dei vuoti con malta cementizia.

Art. 29 – Pavimentazioni in elementi autobloccanti di cemento, selciati

1. Il ripristino della pavimentazione lapidea in cubetti di selce, porfido o in elementi autobloccanti di cemento dovrà essere effettuato previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a cm 20 (centimetri 20), dosato con kg 150 - 200 di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto. Sulla fondazione verrà successivamente posata la pavimentazione previa posa di sottofondo realizzato con uno strato di sabbia dell'altezza di cm 10 sul quale verranno conficcate di punta le pietre, dopo avere stabilito le guide occorrenti. Sopra il selciato verrà disteso uno strato di sabbia dell'altezza di 3 cm e quindi si procederà alla battitura con la mazzaranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale dovrà riuscire perfettamente regolare secondo i profili stabiliti. Nell'eseguire i selciati si dovrà avere l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in modo da far risalire la malta nelle connessure. Per assicurare meglio il riempimento delle connessure, si dovrà versare sul selciato altra malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido. Al di sopra dei selciati a secco abbeverati con malta, dopo avere posato i prismi di pietre sullo strato di sabbia di cui sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si dovrà versare un beverone di malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido e procedere infine alla battitura con mazzaranga, spargendo di tratto in tratto altra malta liquida, fino a che la superficie sia ridotta

perfettamente regolare e secondo i profili stabiliti.

2. Ove sia necessario attendere, prima del ripristino delle pavimentazioni in elementi autobloccanti di cemento e dei selciati, il naturale assestamento dei rinterri e, comunque, per un periodo non superiore a due mesi, dovrà essere immediatamente eseguito un ripristino provvisorio mediante stesa di conglomerato bituminoso (binder) di spessore non inferiore a cm 8,00.
3. Dovranno essere curati i raccordi a quota con la pavimentazione esistente.
4. È facoltà del Comune, in caso di comprovate esigenze, autorizzare con provvedimento motivato diverse modalità di esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni in elementi autobloccanti di cemento e dei selciati.

Art. 30 – Pavimentazioni speciali e diverse

1. Le pavimentazioni speciali e diverse dovranno essere ripristinate come in origine. Tutti i piani stradali così risistemati dovranno garantire una perfetta complanarità con le tratte stradali contigue. Nel caso di interventi di notevole ampiezza e/o complessità il Comune potrà, su richiesta, autorizzare, per i ripristini, un termine superiore alle 48 (quarantotto) ore.
2. Il ripristino definitivo dovrà prevedere la ricostituzione delle condizioni originarie della pavimentazione e dei luoghi, tramite il recupero della pavimentazione rimossa e/o la sostituzione con nuova di identiche caratteristiche dimensionali, di colore ecc....
3. In ogni caso, in presenza di pavimentazioni speciali, l'inizio dei lavori è subordinato alla presentazione di specifica dichiarazione attestante l'immediata disponibilità dei materiali in sostituzione di quelli esistenti.

Ove non disponibili, sarà necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica all'utilizzo di diversa tipologia.

Art. 31 – Condizioni e limitazioni specifiche per l'installazione di reti di comunicazione elettronica

1. In tutto il territorio del Comune è consentita la posa di nuove infrastrutture per reti di comunicazione elettronica, con le seguenti limitazioni specifiche e fatto salvo il rispetto delle prescrizioni tecniche che saranno fornite, caso per caso, dall'Ufficio Infrastrutture Stradali del Comune di Belgioioso, in relazione alle aree interessate dagli interventi:
 - non è consentita la posa di nuovi cavidotti in presenza di sottoservizi e alberature su spazi ridotti; in tali aree è comunque possibile utilizzare i cavidotti esistenti nei limiti e con le modalità previsti dal presente Regolamento;
 - non è consentita la posa di nuovi cavidotti con scavo tradizionale quando questo possa compromettere la stabilità del corpo viabile in relazione alla particolare conformazione del cassonetto stradale; in tal caso dovrà essere prescelto un tracciato che interessi le fasce di arretramento, ad adeguata distanza dalle reti tecnologiche esistenti (fognatura, acquedotto, energia elettrica, illuminazione pubblica, ecc.), per esempio ad almeno m 1 (uno);
 - nelle zone nelle quali siano già presenti i cavidotti per telecomunicazioni, finché gli esistenti non

saranno riempiti, non è di norma ammessa la realizzazione di nuovi cavidotti, ad eccezione degli stacchi di utenza, di eventuali collegamenti di raccordo o estensione ad aree immediatamente limitrofe che ne sono prive;

- per l'installazione di armadi di contenimento di apparecchiature e pozzetti scorta di fibra ottica dovranno essere utilizzate preferibilmente le fasce di arretramento, pertinenze stradali, e altre aree di proprietà del Comune;
 - l'installazione di armadi, nicchie e altri manufatti destinati ad ospitare quadri di zona o di distribuzione, dovrà essere eseguita prioritariamente prevedendo soluzioni a basso impatto visivo e sottosuolo (per esempio: quadri interrati), comunque in modo da non interferire con la fruizione degli spazi pubblici; qualora realizzati soprasuolo, l'Amministrazione comunale si riserva di farli posizionare nelle zone che diminuiscano al minimo le interferenze sia tecniche sia visive sia di fruibilità per pedoni, veicoli, ecc.;
 - per la posa di nuovi cavidotti nelle altre aree di proprietà del Comune dovranno essere sfruttati preferibilmente tracciati che prevedano il passaggio su pertinenze stradali (banchine), riducendo al minimo gli scavi in sede stradale; qualora ciò non fosse tecnicamente possibile, per la posa di nuovi cavidotti che interessano la viabilità comunale potranno essere utilizzate, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada, tecniche quali il "microtunneling" e la "perforazione teleguidata", rimanendo comunque ammessi eventuali scavi in minitrincea e/o microtrincea esclusivamente per la realizzazione degli stacchi di utenza e/o di raccordo breve tra pozzetti e linee o ove non sia tecnicamente possibile altra soluzione;
 - qualora la programmazione degli investimenti del Comune sancisca il prossimo rifacimento dei cavidotti degli impianti di pubblica illuminazione, non è consentita la posa di fibre ottiche all'interno degli stessi prima del termine dei lavori;
 - le modalità di posa dei cavidotti, in presenza di specifiche prescrizioni da parte della Soprintendenza, in particolare nelle zone individuate come a rischio archeologico dal PGT, dovranno rispettare le indicazioni dell'organo di tutela.
2. È fatto obbligo l'uso delle tecniche di scavo No Dig in via primaria per la realizzazione di scavi afferenti le infrastrutture di telecomunicazione.
3. In subordine, previa trasmissione di apposita relazione di cui all'art. 4, commi 4.9 e 4.10 potrà utilizzarsi la tecnica della minitrincea per realizzare infrastrutture per telecomunicazioni ricorrendo ad una soluzione che prevede le fasi di scavo di una minitrincea di dimensioni ridotte (larghezza da 6 a 10 centimetri e profondità da 25 a 40 centimetri circa), la posa dell'infrastruttura ed il riempimento dello scavo integrate in un'unica operazione. Tale tecnica è finalizzata a:
- Eliminazione dei tempi di attesa tra scavo, posa dei cavi (o dei tubi) e riempimento della trincea;
 - Minima invasività dello scavo nella struttura del sottofondo stradale esistente che viene intaccata in misura minima senza comunque minarne le caratteristiche di durata e resistenza nel tempo come invece avviene ricorrendo a scavi tradizionali;

- Ridotto impatto sociale del cantiere di lavoro che risulta di dimensioni ridotte, con avanzamenti giornalieri di alcune centinaia di metri al giorno (fino a 3-400 in quartieri periferici o fuori dai centri abitati) e con disagi minimi alla circolazione stradale;
 - Ridotto impatto ambientale in quanto produce quantità estremamente ridotte di materiali di risulta (circa 1 metro cubo ogni 50 metri di scavo) da trasportare a discarica;
4. Nella minitrinca potranno trovare allocazione fino ad un massimo di 6 monotubi da 50 mm di diametro.
 5. Al fine di ridurre gli impatti sulla circolazione stradale ed assicurare il rispetto delle specifiche di scavo, posa e riempimento è consigliabile l'utilizzo di macchine speciali tipo city trencher.
 6. La tecnica utilizzata deve essere quella più vantaggiosa per il collegamento tra centri abitati in un'area di accesso, e talvolta anche in particolari aree, quali quelle produttive, tenendo conto di eventuali interferenze con gli altri sottoservizi ed evitando installazioni sovrastanti e parallele ad una di queste, al fine di consentire interventi di manutenzione senza rimozione del cavo per telecomunicazioni. Tale problema deve essere limitato in sede di progettazione in quanto i sottoservizi tradizionali vengono per norma realizzati ad almeno un metro dal bordo stradale, mentre la minitrinca viene realizzata a bordo strada. L'interferenza è quindi solitamente ortogonale.

Per carreggiata, banchina e marciapiede si intendono le definizioni stradali di cui ai punti 7), 4) e 33) dell'art. 3 del D.L. 30.04.1992, n. 285 ss.mm.i..

Art. 32 – Ripristino della segnaletica stradale

1. Contestualmente alle pavimentazioni il titolare dell'autorizzazione ha l'onere di procedere al ripristino della segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, in conformità alle previsioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione entro il termine e con le modalità indicate nell'autorizzazione.
2. Il ripristino della segnaletica orizzontale dovrà essere effettuato con materiali ad alta resistenza e durevolezza, preferibilmente con vernice bicomponente o altro materiale certificato, idoneo a garantire un'adeguata visibilità e resistenza all'usura nel tempo.

TITOLO III – GARANZIE E CAUZIONI

Art.33 - Accertamenti di regolare esecuzione - Svincolo della cauzione

1. La regolare esecuzione dei lavori oggetto di autorizzazione ed i relativi interventi di ripristino, compresi quelli della segnaletica orizzontale e verticale, dovrà essere accertata, previa comunicazione scritta, da parte del impresa richiedente la manomissione, dell'avvenuta ultimazione dei lavori, completa della documentazione grafica as-built e fotografica e contestuale richiesta di sopralluogo, dall'Ufficio Urbanistica. In caso di esito positivo il suddetto ufficio, trascorso il tempo previsto al comma 4 dell'art. 11, autorizzerà lo svincolo della cauzione e il Servizio Finanziario emetterà il relativo provvedimento di svincolo o il mandato di pagamento per la restituzione dei depositi cauzionali prestati in contanti.

2. Se a causa di una non regolare esecuzione dei lavori dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, di sua iniziativa e/o su segnalazione del Comune ed ogni qual volta si renda necessario a giudizio del Comune stesso, al ripristino della pavimentazione. Qualora necessario, i lavori di ripristino dovranno essere rifatti, con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, anche con esecuzione ripetuta più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo al pari livello dei manufatti circostanti non manomessi ed entro i termini di volta in volta fissati dal Comune.

3. La restituzione del deposito cauzionale è comunque subordinata alle verifiche positive ed alle garanzie sull'affidabile e regolare esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni e della segnaletica stradale, elementi che vengono acquisiti dal Comune in seguito a controlli periodici, diretti ed indiretti, che si estendono per un periodo minimo di sei mesi dall'ultimo intervento di ripristino effettuato.

4. In caso di inadempienze è fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada, dalle altre norme vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 34 – Escussione parziale o totale della cauzione

1. Il Comune procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:

1.1) nel caso in cui dall'azione od omissione del titolare dell'autorizzazione derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica. In questo caso il Comune procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.

1.2) in caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al titolare dell'autorizzazione che, entro cinque giorni, dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo il Comune è autorizzato ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute;

1.3) nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dal Comune, previo invio – anche solo posta elettronica – di specifica nota al titolare dell'autorizzazione, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione suddetta. Se il titolare dell'autorizzazione concessionario non provvede nel termine indicato il Comune è autorizzato ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

2. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi contenuti nel vigente prezzario regionale alle superfici di ripristino valutate secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

TITOLO IV – SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione – Sanzioni

1. Tutti i soggetti autorizzati, senza distinzione alcuna, assumono le obbligazioni derivanti dalle norme del presente regolamento per loro stessi, i loro successori e gli aventi causa. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento che comporti o possa comportare danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico nonché della buona esecuzione finale dei lavori di ripristino ricadrà

esclusivamente sul titolare dell'autorizzazione restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da parte di terzi danneggiati o potenzialmente danneggiati.

2. Il titolare dell'autorizzazione relativa alla manomissione del suolo pubblico è tenuto a notificare tempestivamente al Comune le generalità e la residenza dei suoi successori in caso di trasferimento, per atto fra vivi, degli immobili ai quali si riferisce l'autorizzazione di cui al presente regolamento; in assenza della suddetta comunicazione esso rimane sempre obbligato.

3. L'autorizzazione relativa ai lavori di manomissione del suolo pubblico dovrà essere conservata, a cura del titolare, nel luogo in vengono eseguiti i lavori e dovrà essere esibita a semplice richiesta del personale del Comune e degli organi deputati all'esercizio dei controlli.

4. In caso di interventi di manomissione del suolo pubblico eseguiti in assenza dell'autorizzazione comunale prevista dal presente regolamento o in forza di una autorizzazione priva di efficacia e/o decaduta per decorrenza dei termini, fatte salve le responsabilità civili e penali in caso di danni a terzi conseguenti all'esecuzione dei suddetti lavori, il Comune ingiungerà al committente dei lavori nonché al proprietario dell'immobile interessato dai lavori stessi, ove non coincidente con il primo, di provvedere in un congruo termine, comunque non superiore a tre giorni, al ripristino dello stato dei luoghi e applicherà una sanzione pecuniaria di importo pari a tre volte l'importo del deposito cauzionale determinato, ai sensi del precedente art. 11 del presente regolamento, con riferimento ai lavori eseguiti.

5. Il Committente dei lavori nonché il proprietario dell'immobile interessato dai lavori stessi, ove non coincidente con il primo, può chiedere il rilascio in sanatoria dell'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico qualora gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente nonché alle prescrizioni del presente regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'importo del deposito cauzionale determinato, ai sensi del precedente art. 11 del presente regolamento, con riferimento ai lavori eseguiti.

6. In caso di interventi di manomissione del suolo pubblico eseguiti in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comunale e/o impartite dal Comune e nel caso di interventi eseguiti in difformità dalle prescrizioni tecniche del presente regolamento, fatte salve le responsabilità civili e penali in caso di danni a terzi conseguenti all'esecuzione dei suddetti lavori, il Comune, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7, applicherà una sanzione pecuniaria pari all'importo del deposito cauzionale determinato, ai sensi del precedente art. 11 del presente Regolamento, con riferimento ai lavori eseguiti.

7. Nel caso il Titolare di autorizzazione non abbia eseguito gli interventi di ripristino ottemperando alle disposizioni previste o richiamate dal presente regolamento e/o dall'autorizzazione comunale dovrà ottemperarvi entro il termine fissato dalla diffida emessa dal Comune. Decorso tale termine il Comune potrà procedere d'ufficio, in danno del Titolare dell'autorizzazione, alla realizzazione degli eventuali lavori di ripristino necessari a garantire la corretta riparazione del suolo pubblico manomesso utilizzando, a tal fine, il deposito cauzionale all'uopo escusso e con rivalsa sul titolare dell'autorizzazione per il recupero forzoso della eventuale maggior spesa sostenuta. Il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni

pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da parte di terzi danneggiati o potenzialmente danneggiati.

8. In caso di inosservanza alle norme e prescrizioni tecnico amministrative, contenute nell'atto autorizzativo, si applicherà una penale di €. 1.000,00 per ogni singolo inadempimento a ciascuna norma o prescrizione, rilevato direttamente dai tecnici dell'Ufficio Urbanistica, preposti al controllo, ovvero risultante da relazione di altri Settori Tecnici o da verbale del Corpo di Polizia Municipale. I motivi per i quali è stata applicata la suddetta penale, la sua entità ed i termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate verranno comunicati al Titolare dell'autorizzazione con provvedimento del Responsabile o di un suo delegato. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà la reiterazione della penalità. Qualora un Ente concessionario non assolva ripetutamente le prescrizioni dettate dall'atto autorizzativo potrà essere comminata la sospensione o la revoca dell'autorizzazione stessa, con incameramento della cauzione ed escussione delle garanzie prestate, nonché la sospensione di tutte le successive richieste, fino ad avvenuto adempimento, senza che tale sospensione autorizzi il Titolare dell'autorizzazione a richieste risarcitorie di qualsiasi tipo.

9. In caso di ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti dall'autorizzazione, se non motivata da sospensiva o da proroga, verrà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari a:

- € 200,00 fino a dieci giorni;
- € 300,00 dall'undicesimo giorno al ventinovesimo giorno;
- € 5.000,00 al raggiungimento del trentesimo giorno di ritardo ed in forma fissa.

fatte comunque salve eventuali altre sanzioni previste per legge, norme, regolamenti.

10. È fatto salvo l'obbligo del rimborso per danni, comunque, ed a qualunque titolo cagionati al Comune e a terzi.

Art. 36 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali e quelli del Comune di Belgioioso in quanto applicabili.
2. È facoltà del Responsabile del Servizio, stabilire condizioni particolari e/o deroghe motivate alle disposizioni del presente regolamento in relazione a situazioni di particolare complessità ovvero in casi eccezionali e non gestibili attraverso l'ordinario iter procedurale.

Art. 37 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento rappresenta il documento fondamentale per l'individuazione delle procedure da seguire per l'ottenimento dell'autorizzazione per effettuare tutti gli interventi che comportano la manomissione del suolo pubblico. Qualsiasi soggetto, ente o associazione, pubblico o privato, deve attenersi alle norme in esso contenute.
2. Le competenze assegnate dal presente regolamento al Comune si intendono attribuite al Responsabile del Servizio.
3. Qualora l'intervento ricada su aree diverse da quelle di spettanza al sopraccitato servizio, dovrà essere

interessato il relativo settore di appartenenza.

4. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel regolamento è demandata all'Ufficio Urbanistica ed all'Ufficio di Polizia Locale.
5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione e annulla e sostituisce il precedente.